

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 43-12234

Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all'anno 2008.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

La Regione Piemonte per l'espletamento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di rifiuti necessita di una serie di informazioni ed in particolare sui rifiuti urbani, aggiornate con cadenza annuale. Per tale scopo ha istituito l'Osservatorio Regionale Rifiuti, i cui compiti risultano essere di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti anche attraverso il coordinamento delle attività delle province in un più ampio disegno di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Per l'acquisizione delle informazioni sui rifiuti urbani è stato istituito un sistema regionale di rilevamento che coinvolge i Consorzi di Bacino rifiuti e gli Osservatori Provinciali Rifiuti ed è finalizzato all'acquisizione di un numero elevato di informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani piemontesi; in particolare il sistema rileva le quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati raccolte annualmente a livello di comunale. Tali informazioni sono contenute nell'Allegato 1 e costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

La normativa nazionale vigente stabilisce che l'obiettivo del 40% di Raccolta Differenziata (RD) deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2007; affinché sia possibile verificare il raggiungimento di tale obiettivo i dati di produzione dei rifiuti urbani da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2008.

Al fine di omogeneizzare il calcolo della RD, nelle more dell'individuazione di un metodo nazionale, con deliberazione di Giunta regionale n. 43-435 del 10 luglio 2000 è stato individuato un metodo di calcolo regionale, come previsto dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e s.m.i.

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e s.m.i dispone che gli obiettivi previsti a livello nazionale, a livello di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), siano raggiunti per ciascun comune ed inoltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporti a carico del comune l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di 0,30 Euro ad abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi di raccolta. Per il calcolo inerente il raggiungimento o meno degli obiettivi si deve anche considerare la riduzione della produzione dei rifiuti. Tale riduzione viene quantificata prendendo in considerazione la produzione pro capite a livello comunale e la produzione pro capite a livello di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Per tener conto di specifiche peculiarità del territorio quali ad esempio la variazione di popolazione dovuta a flussi turistici, si ritiene di applicare la misura correttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, relativa agli abitanti equivalenti che permette di mitigare situazioni in cui la produzione di rifiuti pro capite sia decisamente superiore alla media a causa di presenza di abitanti non residenti.

Ai fini della individuazione dei comuni soggetti a sanzione, tenendo conto delle misure correttive, è necessario stabilire il livello di arrotondamento della percentuale di RD, che si ritiene debba essere arrotondata a livello decimale.

Definiti i comuni soggetti a sanzione, ai fini della individuazione dell'importo della sanzione dovuta da ciascuno di essi, deve essere individuato il livello di arrotondamento della percentuale di RD che si ritiene debba essere arrotondata per difetto.

Visto l'articolo 205 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, relativo a misure per incrementare la raccolta differenziata;

visto l'articolo 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo a percentuali minime di raccolta differenziata;

visti gli articoli 7 e 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

- di approvare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2008, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);
- di stabilire che ai fini dell'applicazione della sanzione per l'anno 2008, l'obiettivo di raccolta differenziata preso in considerazione è il 40%;
- di stabilire, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, l'utilizzo della metodologia di calcolo per la quantificazione degli abitanti equivalenti, di cui alla deliberazione di Giunta regionale numero 20-13488 del 27 settembre 2004;
- di stabilire, per l'individuazione dei comuni soggetti all'applicazione della succitata sanzione, il seguente livello di arrotondamento: i dati, relativi alle percentuali di raccolta differenziata ricalcolati anche in base alla riduzione dei rifiuti ed alle misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, devono essere arrotondati a livello decimale;
- di stabilire che l'importo della sanzione dovuto da ciascun comune tenuto al pagamento, come precedentemente individuato, sia determinato utilizzando il seguente livello di arrotondamento: i punti percentuali o frazioni di essi, ottenuti dalla differenza tra l'obiettivo di RD e la percentuale di RD effettivamente raggiunta anche attraverso misure di riduzione e correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, devono essere arrotondati per difetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato